

ANCE | COMO

RASSEGNA STAMPA

4 – 10 maggio 2015

In consultazione la determinazione Anac sugli acquisti dei Comuni non capoluogo

Appalti centralizzati anche per i mini-project

DI MAURO SALERNO

Anche le concessioni di lavori pubblici e gli incarichi di progettazione sopra i centomila euro rientrano a pieno titolo negli interventi da affidare in forma aggregata da parte dei Comuni non capoluogo. È questa una delle interpretazioni più rilevanti che arriva dall'Anac, all'interno di una nuova determinazione sull'obbligo di centralizzare gli acquisti che scatterà il primo settembre 2015 sia per i lavori che per i servizi (articolo 33, comma 3-bis del codice appalti).

La bozza di provvedimento è stata messa in consultazione dall'Autorità fino al 29 maggio. Analizzati ed eventualmente recepiti i suggerimenti arrivati dagli operatori, il provvedimento diventerà poi definitivo.

Al centro della questione c'è l'obbligo per i Comuni non capoluogo di centralizzare gli acquisti di beni e servizi attraverso forme di aggregazione tra enti (unioni, consorzi, convenzioni) o passando per un soggetto aggregatore o una Provincia. Un obbligo accompagnato da dubbi, non del tutto fugati dalla determinazione 3/2015 pubblicata a febbraio

dall'Anac, che ora ha deciso di tornare sul tema.

Appalti da centralizzare. L'indicazione più rilevante riguarda l'individuazione degli appalti da aggregare. A parte i settori esclusi non rientrano nell'elenco le concessioni di servizi. Mentre non sfuggono le concessioni di lavori. Nonostante la stessa Anac non manchi di rilevare le difficoltà legate a un'operazione di questo tipo. Innanzitutto per la difficoltà di aggregare la domanda degli interventi da realizzare «per i quali è più facilmente ipotizzabile una centralizzazione delle procedure che un'aggregazione degli acquisti». Basta pensare a un impianto sportivo o a un cimitero: due degli interventi più gettonati nel campo del project financing. Poi anche per le «gestione dell'intera procedura che implica un coinvolgimento attivo dell'amministrazione». Senza dimenticare «le difficoltà connesse alla gestione del piano economico finanziario, intorno a cui ruota l'intero rapporto concessorio».

Tra gli appalti da centralizzare, chiarisce poi l'Autorità, ci sono anche gli incarichi per servizi di progettazione di importo superiore a centomila euro.

Rup e convenzioni. Due chiari-

menti di rilievo per gli enti locali. Il primo riguarda la nomina del responsabile del procedimento. Il provvedimento spiega che «deve essere individuato dal soggetto che bandisce la gara». Nel caso di Unione di Comuni, dovrà dunque essere indicato da questa, mentre nel caso di accordi consortili dall'ente capofila. «Nel caso in cui ci sia avvalga degli uffici delle Province, saranno questi ultimi, nell'ambito dei dipendenti in servizio a individuare il Rup. Resta inteso che il Rup dovrà essere unico per tutte le fasi della procedura di acquisto». Il secondo riguarda le tipologie di aggregazione ammesse: tra queste chiarisce l'Anac rientrano anche le convenzioni tra Comuni.

In house. Nessuna possibilità invece di sfuggire all'obbligo di aggregare alla domanda attraverso la creazione di una società in house incaricata di gestire gli appalti dell'ente di riferimento. A quest'ultima si applicherebbe infatti «lo stesso regime giuridico» imposto al Comune.

Lavori in economia. In conseguenza dell'obbligo i Comuni sotto i 10mila abitanti non potranno più gestire in autonomia i lavori in economia previsti dall'articolo 125 del

I CHIARIMENTI

Contenuti nella bozza di determinazione

MERCATO ELETTRONICO. Il ricorso al mercato elettronico vale solo per gli acquisti sotto la soglia europea, perché le forme di pubblicità previste in questi casi non sono adeguate ad appalti di importo superiore

ACQUISTI IN ECONOMIA. Dal primo settembre i Comuni con meno di 10mila abitanti non potranno più ricorrere agli acquisti in economia previsti dall'articolo 125 del codice

PROJECT FINANCING. L'obbligo di centralizzare gli acquisti include anche le concessioni di lavori pubblici e i servizi di progettazione oltre centomila euro. Sono escluse invece le concessioni di servizi

IN HOUSE. Affidarsi a una società in house non serve ad aggirare gli obblighi di centralizzazione degli acquisti

CONVENZIONI. I Comuni possono assolvere agli obblighi anche attraverso convenzioni. Non solo consorziandosi o puntando su un'Unione di Comuni

RUP. Il responsabile del procedimento deve essere nominato dall'ente che bandisce la gara. Ed essere un dipendente di quell'amministrazione

LE DEROGHE. L'obbligo non riguarda gli enti impegnati in ricostruzioni post-sisma e gli acquisti inferiori a 40mila euro dei Comuni oltre 10mila abitanti



codice. La deroga per la gestione degli appalti sotto i 40mila euro riguarda solo i Comuni oltre questa soglia di abitanti. Nulla toglie però che, laddove ne ricorrano le condizioni (relative all'importo e all'og-

getto dell'appalto) le stesse procedure semplificate vengano seguite dalla centrale di committenza prescelta «previa aggregazione della domanda».

© RIFERENZE RIPRODATA

Sicurezza piccoli cantieri, semplificazioni cancellate

Aldo semplificazioni sulle norme di sicurezza per i piccoli cantieri. Con la legge europea 2014, in discussione alla Camera, viene cancellato uno degli snellimenti normativi previsti dal decreto del Fare per i cantieri temporanei.

In particolare, l'articolo 14 del disegno di legge, estende il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 81/2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili. L'attuale disciplina nazionale prevede infatti che tali misure non vengono applicate a questo tipo di cantieri, con durata dei lavori inferiore ai 10 giorni.

Più nel dettaglio, con la modifica dell'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del Dlgs 81/2008, si prevede che quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore ai 10 giorni, con esclusione dei soli lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

In pratica, dalla norma che esentava dall'applicazione delle misure di sicurezza esclusi i piccoli cantieri di durata inferiore ai dieci giorni, che così rientrano di nuovo nel contesto generale di applicazione delle norme di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.


La norma è stata prevista per rispondere a una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Ue sull'applicazione delle direttive europee (Caso Eu Pilot 6155/14/Empl).

Trasporto rifiuti. Un'altra indicazione di rilievo per le piccole e piccolissime imprese arriva poi dalla Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno infatti chiarito che anche una piccola impresa edile che trasporta di rado rifiuti da demolizione deve iscriversi all'albo dei gestori ambientali. Con la sentenza 12936/2015 è stato infatti precisato che il fatto che questo tipo di attività venga svolta solo occasionalmente non esime l'imprenditore dall'obbligo di iscrizione all'elenco tenuto dal ministero dell'Ambiente. Né è possibile invocare «l'errore scusabile» per giustificare la mancata comunicazione ed evitare le sanzioni penali previste dal codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006). Tutt'al più, se il trasporto riguarda un quantitativo di materiali inferiore a 30 kg o 30 litri per volta, l'imprenditore potrà evitare la compilazione del formulario sull'identificazione della tipologia del rifiuto e la sua destinazione previsto dall'articolo 193 del codice.

Il caso ha preso le mosse da un piccolo imprenditore edile fermato e sanzionato per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'articolo 256 del codice. Inutile il tentativo di difesa giustificato con l'ignoranza delle normative ambientali dovuta al fatto di aver effettuato soltanto un'altra volta l'attività di trasporto rifiuti. ■

Mau.S.

© RIFERENZE RIPRODATA



STAHLBAU PICHLER progetta, produce e costruisce in tutta Europa strutture in acciaio e facciate continue. La capacità di dar vita alle architetture più evolute unendo la creatività italiana con la precisione tedesca è la caratteristica peculiare dell'azienda. Il progetto **Città delle Culture** di David Chipperfield ne rappresenta la perfetta sintesi.

www.stahlbaupichler.com

steel structures. façades. more.

STAHLBAU
PICHLER